



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO DI PARI OPPORTUNITA'

**Adottato con delibera della Giunta Comunale
n. 151 del 15/09/2009**

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione del Comitato Pari Opportunità del Comune di Castelfranco Emilia, nonché detta le norme di carattere generale relative al suo funzionamento.

ART. 1 - ISTITUZIONE e DURATA

1. Presso il Comune di Castelfranco Emilia è istituito il Comitato Pari Opportunità, in attuazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione Italiana e dalle leggi di parità e pari opportunità vigenti (tra cui il decreto legislativo 196 del 2000, il D.lgs 198 del 2006, nonché i C.C.N.L e gli accordi economici collettivi).
2. I/le Componenti del Comitato Pari Opportunità sono nominati con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.
3. I/le Componenti rimangono in carica 4 anni e comunque per la durata del mandato amministrativo. I/Le Componenti continueranno ad esercitare le loro funzioni sino alla nomina delle/i nuove/i Componenti. Essi/e possono essere rinnovati nell'incarico per una sola volta.

ART. 2 - FINALITA'

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Pari Opportunità dell'Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 3 - COMPOSIZIONE

1. Il Comitato Pari Opportunità, di seguito indicato come C.P.O., è composto da:
 - n. 1 rappresentante dell'Ente con funzioni di Presidente;
 - n. 1 componente designato/a da ognuna delle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) firmatarie del C.C.N.L., rappresentate presso l'Amministrazione;
 - da un numero di funzionari (dirigenti/dipendenti) rappresentanti dell'Ente, pari ai/alle componenti designati/e dalle OO.SS..
2. Per ciascun/a Componente è prevista la nomina di un/a supplente; i supplenti partecipano ai lavori del Comitato nel caso in cui le/gli effettive/i siano impossibilitate/i a partecipare.
3. Nel caso in cui uno dei componenti del C.P.O. cessi prima della fine del quadriennio, questi verrà sostituito/a dal/dalla rispettivo/a supplente e si provvederà quindi a nominare un/una nuovo/a supplente.
4. I membri supplenti partecipano con diritto di voto alle sedute in sostituzione dei membri effettivi; gli stessi possono in ogni caso partecipare alle sedute, ma senza diritto di voto.
5. I membri del C.P.O rimangono in carica quattro anni e comunque fino alla costituzione del nuovo comitato. Alla scadenza del mandato i membri uscenti possono essere confermati una sola volta. Fino alla nomina del nuovo C.P.O. le funzioni del C.P.O. uscente restano prorogate limitatamente alle attività di amministrazione ordinaria. L'Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Castelfranco Emilia è invitato permanente alle sedute del Comitato.
6. Nel caso in cui il/la Presidente cessi prima della scadenza stabilita, il/la nuovo/a Presidente verrà nominato/a dall'Amministrazione Comunale.

7. Il/la Presidente, qualora impossibilitato/a a partecipare, può delegare un/una componente del Comitato a presiedere la riunione. In tal caso il/la componente con funzioni di Presidente viene sostituito dal/dalla rispettivo/a supplente.
8. E' prevista la presenza di un/una Segretario/a verbalizzante individuato/a dal/dalla Presidente.

ART. 4 - OBIETTIVI

1. In adempimento alle prescrizioni dei vigenti C.C.N.L e gli accordi economici collettivi, la costituzione del C.P.O. è finalizzata ai seguenti obiettivi:
 - a) garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento al lavoro (art. 37 della Costituzione della Repubblica);
 - b) promuovere le azioni positive previste dal D.lgs 198 del 2006 e dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997;
 - c) svolgere studi, ricerche ed analisi finalizzate ad individuare misure idonee a creare condizioni di pari opportunità tra le lavoratrici ed i lavoratori;
 - d) promuovere le iniziative rivolte ad attuare le direttive dell'Unione Europea per l'affermazione delle pari opportunità delle lavoratrici e dei lavoratori, al fine di rimuovere comportamenti lesivi e molesti;
 - e) stabilire rapporti di collaborazione con gli altri organismi di parità, pari opportunità e associazioni al fine di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi.

ART. 5 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente:
 - predispone l'ordine del giorno, convoca e sovrintende all'andamento generale del C.P.O., ne coordina e promuove le attività;
 - cura l'esecuzione delle delibere del C.P.O. e predispone un piano programmatico annuale di attività che dovrà essere approvato nella prima seduta ordinaria del C.P.O., a maggioranza assoluta;
 - predispone una relazione annuale sull'attività svolta dal C.P.O. e ne cura la comunicazione alla Giunta Comunale e alle Organizzazioni Sindacali. Cura inoltre le relazioni con gli organi dell'Amministrazione Comunale e con le stesse Organizzazioni Sindacali;
 - rappresenta il C.P.O. verso l'esterno.
2. Nell'espletamento di tali attività il Presidente si avvale della collaborazione del Segretario del C.P.O.

ART. 6 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1. Il C.P.O. si riunisce, di norma trimestralmente, su convocazione del/della Presidente.
2. Il/la Presidente deve convocare il C.P.O. se ne fanno richiesta almeno n. 3 Componenti effettivi, i quali, in questo caso, provvedono a predisporre l'ordine del giorno.
3. Le sedute si tengono in orario di lavoro e nella sede appositamente designata.
4. I/le Componenti del C.P.O., nell'espletamento delle attività previste dal programma di lavoro, sono considerati/e in servizio ad ogni effetto. Le eventuali presenze per riunioni eccezionalmente tenute o che si concludono oltre l'ordinario orario di lavoro sono

- riconosciute in conto recupero. Per la partecipazione ai lavori del Comitato non spetta alcun compenso aggiuntivo.
5. La convocazione è effettuata per iscritto almeno 10 giorni prima la data della seduta, e può avvenire a mezzo posta ordinaria, telegramma, fax o e-mail; la convocazione contiene l'ordine del giorno, il quale può essere integrato anche all'inizio della seduta, qualora tutti i componenti siano presenti ed a maggioranza semplice dei presenti.
 6. Per la validità delle riunioni del Comitato occorre la presenza della maggioranza relativa dei/delle Componenti e la partecipazione del/della Presidente o del/della suo/a delegato/a.
 7. La mancata partecipazione, senza giustificazione, a tre sedute consecutive comporta la decadenza dall'incarico.
 8. Durante le riunioni deve essere redatto un verbale che, una volta approvato, deve essere trasmesso al Sindaco e al Assessore/Consigliere alle Pari Opportunità.
 9. Il C.P.O. ha la facoltà di invitare a partecipare alle riunioni anche persone esterne ed avvalersi, a seconda degli argomenti trattati, di esperti/e esterni/e, che possono partecipare alle sedute a titolo consultivo, nel rispetto della riservatezza, secondo le modalità che riterrà più opportune.
 10. Il C.P.O. si avvale, per lo svolgimento dei compiti ed il raggiungimento dei propri obiettivi, di tutti gli atti, le informazioni, la documentazione e le altre risorse che l'Amministrazione Comunale metterà a disposizione, nel rispetto della normativa sulla privacy.

ART. 7 - COMPITI

1. Il C.P.O., ai sensi dell'art. 19 del C..C..N.L. 14 settembre 2000, ha il compito di:
 - a) svolgere, con specifico riferimento alla realtà locale, attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui al D.Lgs. 196/2000 e al D.lgs 198/2006 e loro successive modifiche ed integrazioni, anche alla luce dell'evoluzione della legislazione italiana in materia e con riferimento ai programmi di azione della Comunità Europea;
 - b) individuare i fattori che ostacolano l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento alla luce delle caratteristiche del mercato del lavoro e dell'andamento occupazionale femminile in ambito locale, anche con riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro;
 - c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
 - d) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno e l'elaborazione di uno specifico codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali.
2. Nell'ambito dei compiti di cui al comma 1, è anche competenza del C.P.O.:
 - a) proporre le linee di indirizzo al fine di sviluppare il "Piano triennale per le azioni positive" previsto dall'art.7, comma 5 del Decreto Legislativo n. 196 del 23 maggio 2000; tale atto dovrà essere articolato in una relazione scritta;
 - b) formulare proposte in ordine all'accesso e alle modalità di svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento professionale nonché alla flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
 - c) promuovere iniziative volte a dare attuazione alla normativa comunitaria e a disposizioni di legge o regolamento per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali;
 - d) promuovere indagini conoscitive, ricerche ed analisi necessarie ad individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra i lavoratori e le lavoratrici dell'Amministrazione Comunale di Castelfranco Emilia;

- e) valutare gli effetti delle iniziative assunte dall'Amministrazione Comunale in ordine alle materie di cui ai punti precedenti;
- f) segnalare fatti o circostanze di discriminazione, diretta o indiretta, inclusi i comportamenti mobbizzanti;
- g) pubblicizzare periodicamente, di norma una volta all'anno, tra le lavoratrici ed i lavoratori dell'Amministrazione Comunale, l'attività svolta ed i risultati emersi;
- h) facilitare la divulgazione della cultura di genere, al fine di creare buone prassi e di facilitare l'integrazione femminile e maschile all'interno delle varie organizzazioni;
- i) proporre ed eventualmente organizzare iniziative culturali e sociali in cui siano protagoniste le donne dell'Ente;
- j) riconoscere le peculiarità della presenza femminile e la differenza all'interno dell'Ente, anche attraverso la rimozione di forme di linguaggio rivolte ed indirizzate esclusivamente al maschile;
- k) promuovere incontri con gruppi, singoli dipendenti, amministratori o altri soggetti;
- l) stabilire rapporti di collaborazione con gli altri organismi di parità, pari opportunità e associazioni al fine di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi;
- m) assolvere ad ogni altra incombenza attribuita al Comitato da Leggi o da normative derivanti da accordi sindacali.

Art. 8 - RISORSE E STRUMENTI

1. Il funzionamento del C.P.O. è garantito dall'Amministrazione Comunale di Castelfranco Emilia mediante la messa a disposizione dei locali e delle dotazioni strumentali necessari.
2. Le iniziative del Comitato accolte dall'Amministrazione saranno finanziate con gli eventuali mezzi finanziari di provenienza statale o comunitarie e, compatibilmente con le finanze dell'Ente, anche con risorse di Bilancio.

ART. 9 - SEDE

1. Il C.P.O. si riunisce in locale idoneo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, che deve fornire ogni supporto logistico utile all'espletamento delle funzioni.

ART. 10 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Il C.P.O. ha diritto agli atti e informazioni per l'espletamento dei compiti assegnati dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. E' fatto divieto ai suoi componenti l'utilizzo di dati per finalità diverse da quelle specificatamente individuate dal presente regolamento.

ART. 11 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento è inviata, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, ai/alle componenti del C.P.O., una volta nominati/e, al Segretario Generale, ai/alle Responsabili degli uffici e dei servizi, alle R.S.U., alle Consigliere di Parità della Provincia di Modena.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Le modifiche alla presente disciplina devono essere approvate con la maggioranza assoluta dei componenti effettivi del C.P.O. e devono essere sottoposte all'approvazione della Giunta Comunale.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia.